



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 maggio 2012
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0249 (NLE)**

**14764/11
ADD 27 REV 1**

**WTO 329
AMLAT 84
SERVICES 96
COMER 193**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e
 la Colombia e il Perù, dall'altra

CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2	Requisiti generali
Articolo 3	Cumulo dell'origine
Articolo 4	Cumulo dell'origine con altri paesi
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8	Unità da prendere in considerazione
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10	Assortimenti
Articolo 11	Elementi neutri

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 12	Principio di territorialità
Articolo 13	Trasporto diretto
Articolo 14	Esposizioni

SEZIONE 4

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 15	Requisiti generali
Articolo 16	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Articolo 17	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
Articolo 18	Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1
Articolo 19	Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 20	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
Articolo 21	Esportatore autorizzato
Articolo 22	Validità della prova dell'origine
Articolo 23	Presentazione della prova dell'origine

Articolo 24	Importazione con spedizioni scaglionate
Articolo 25	Esonero dalla prova dell'origine
Articolo 26	Documenti giustificativi
Articolo 27	Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
Articolo 28	Discordanze ed errori formali
Articolo 29	Importi espressi in euro

SEZIONE 5

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 30	Cooperazione tra autorità competenti
Articolo 31	Verifica della prova dell'origine
Articolo 32	Risoluzione delle controversie
Articolo 33	Sanzioni
Articolo 34	Zone franche

SEZIONE 6

CEUTA E MELILLA

Articolo 35	Applicazione dell'allegato
Articolo 36	Condizioni particolari

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37	Modifiche dell'allegato
Articolo 38	Disposizioni transitorie relative ai prodotti in transito o in deposito

ELENCO DELLE APPENDICI

Appendice 1	Note introduttive all'elenco dell'appendice 2
Appendice 2	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
Appendice 2A	Addendum all'elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa ottenere il carattere di prodotto originario
Appendice 3	Modello di certificato di circolazione delle merci EUR.1 e di domanda di certificato di circolazione delle merci EUR.1
Appendice 4	Testo della dichiarazione su fattura
Appendice 5	Prodotti ai quali si applica la lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari del Perù e della Colombia

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'ALLEGATO II CONCERNENTE
LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 dell'allegato II in relazione ai prodotti originari del Perù e della Colombia

Dichiarazione comune del Perù e della Colombia concernente l'articolo 5 dell'allegato II in relazione ai prodotti originari dell'Unione europea

Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra

Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino

Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato:

- per "acquacoltura" si intende l'allevamento di organismi acquatici (compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche) a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame e larve, con interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento, protezione dai predatori ecc.;
- per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci rispettivamente a due e a quattro cifre utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codifica delle merci, denominato nel presente allegato "Sistema armonizzato" o "SA";
- per "classificato" si intende un prodotto o un materiale classificato in una determinata voce;

- per "autorità competenti o autorità doganali" si intendono i seguenti organismi pubblici:
 - a) per la Colombia, il Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, o i loro successori;
 - b) per il Perù, il Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, o i suoi successori;
 - c) per l'Unione europea, le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea;
- per "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario od oggetto di un unico titolo di trasporto relativo al loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;
- per "valore in dogana" si intende il valore determinato conformemente all'accordo sulla valutazione in dogana;
- per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto al fabbricante nell'Unione europea o in un paese andino firmatario nella cui impresa è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché sia compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate nel caso in cui il prodotto ottenuto sia esportato;

- per "merci" si intendono sia i materiali che i prodotti;
- per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- per "prodotto" si intende il prodotto che è fabbricato, anche se è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- per "materia prima" si intende una sostanza di base nel suo stato naturale, modificato o semitrasformato, utilizzata come fattore di un processo produttivo per essere ulteriormente modificata o trasformata in un prodotto finito;
- per "valore dei materiali non originari" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in un paese andino firmatario.

SEZIONE 2

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

ARTICOLO 2

Requisiti generali

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari dell'Unione europea:
 - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5;
 - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, i seguenti prodotti sono considerati originari di un paese andino firmatario:
 - a) i prodotti interamente ottenuti in quel paese andino firmatario ai sensi dell'articolo 5;

- b) i prodotti ottenuti in un paese andino firmatario in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in quel paese andino firmatario di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6.

ARTICOLO 3

Cumulo dell'origine

1. I materiali originari dell'Unione europea sono considerati materiali originari di un paese andino firmatario quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti in quel paese andino firmatario, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7.
2. I materiali originari di un paese andino firmatario sono considerati materiali originari dell'Unione europea o di un altro paese andino firmatario quando sono incorporati in un prodotto ivi ottenuto. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti nell'Unione europea o in tale altro paese andino firmatario, purché la lavorazione o la trasformazione consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, i materiali originari di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Venezuela o di un paese membro della Comunità andina non parte del presente accordo sono considerati materiali originari di un paese andino firmatario quando sono trasformati o incorporati in un prodotto ivi ottenuto.
4. Perché i prodotti di cui al paragrafo 3 acquisiscano il carattere di prodotti originari, non è necessario che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
 - a) la lavorazione o la trasformazione dei materiali effettuate nei paesi andini firmatari consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7;
 - b) i materiali siano originari di uno dei paesi elencati al paragrafo 3, in applicazione di regole di origine identiche a quelle applicabili se tali materiali fossero esportati direttamente nell'Unione europea¹; e
 - c) gli accordi esistenti in vigore tra i paesi andini firmatari e gli altri paesi di cui al paragrafo 3 prevedano procedure adeguate di cooperazione amministrativa che assicurino la piena applicazione del presente paragrafo, nonché dell'articolo 15 relativo alla certificazione e dell'articolo 31 relativo alla verifica dell'origine dei prodotti.

¹ Nel caso in cui uno dei paesi elencati nel paragrafo 3 non fruisca di un regime preferenziale dell'Unione europea, si applicano le regole del presente accordo.

5. Il carattere originario dei materiali esportati da uno dei paesi di cui al paragrafo 3 in un paese andino firmatario per essere utilizzati in lavorazioni o trasformazioni successive è stabilito per mezzo di una prova dell'origine in base alla quale tali materiali potrebbero essere esportati direttamente nell'Unione europea.
6. La prova del carattere originario acquisito ai termini del paragrafo 4 dei prodotti esportati nell'Unione europea è stabilita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato o da una dichiarazione su fattura compilata nel paese esportatore in conformità delle disposizioni della sezione 4 (Prova dell'origine). Questi documenti recano la menzione "cumulo con [nome del paese]".

ARTICOLO 4

Cumulo dell'origine con altri paesi

1. Su richiesta di un paese andino firmatario o dell'Unione europea, i materiali originari di un paese dell'America centrale², dell'America del Sud o dei Caraibi (designato nel presente articolo come "paese terzo") sono considerati materiali originari rispettivamente di un paese andino firmatario o dell'Unione europea quando sono trasformati o incorporati in un prodotto ivi ottenuto.

² Compresi gli Stati Uniti del Messico.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata al sottocomitato per le dogane, la facilitazione degli scambi e le regole di origine (di seguito "il sottocomitato") in conformità dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera f), del presente accordo.
3. Affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 acquisiscano il carattere di prodotti originari, non è necessario che i materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purché:
 - a) la lavorazione o la trasformazione effettuate nei paesi andini firmatari o nell'Unione europea consistano in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7;
 - b) i materiali siano originari di un paese terzo, in applicazione di regole di origine identiche a quelle applicabili se tali materiali fossero esportati direttamente nei paesi andini firmatari o nell'Unione europea, rispettivamente;
 - c) i paesi andini firmatari, l'Unione europea e i paesi terzi interessati abbiano concordato procedure adeguate di cooperazione amministrativa che assicurino la piena applicazione del presente paragrafo, nonché dell'articolo 15 relativo alla certificazione e dell'articolo 31 relativo alla verifica dell'origine dei prodotti.
4. Le parti stabiliscono di comune accordo, in seno al sottocomitato, i materiali a cui si applica il presente articolo.

5. Il cumulo di cui al presente articolo può essere applicato purché:
- a) siano in vigore accordi commerciali preferenziali in conformità all'articolo XXIV del GATT 1994 rispettivamente tra i paesi andini firmatari e il paese terzo interessato e tra l'Unione europea e tale paese terzo;
 - b) negli accordi di cui alla lettera a) siano contenute disposizioni relative al cumulo equivalenti a quelle di cui al presente articolo, affinché le disposizioni relative al cumulo siano applicate in modo reciproco tra, rispettivamente, i paesi andini firmatari, l'Unione europea e i paesi terzi interessati;
 - c) avvisi indicanti l'adempimento delle condizioni necessarie per l'applicazione del cumulo di cui al presente articolo siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie C) e nelle pubblicazioni ufficiali dei paesi andini firmatari e dei paesi terzi interessati, secondo le rispettive procedure.
6. Le parti possono concordare in seno al sottocomitato altre condizioni per l'applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 5

Prodotti interamente ottenuti

1. I seguenti prodotti sono considerati interamente ottenuti nell'Unione europea o in un paese andino firmatario:
 - a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
 - b) i prodotti ortofrutticoli ivi raccolti;
 - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
 - e)
 - i) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
 - ii) i prodotti dell'acquacoltura, compresa la maricoltura, se i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici vi sono nati o allevati;

- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare dalle loro navi³;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) le materie prime recuperate da beni usati ivi raccolti;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di fabbricazione ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o sottosuolo marino al di fuori del territorio dell'Unione europea o di un paese andino firmatario, purché le parti detengano i diritti per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti specificati alle lettere da a) a j).

2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" utilizzate al paragrafo 1, lettere f) e g), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina che soddisfano alle condizioni stabilite nelle dichiarazioni accluse al presente allegato, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

³ Ai fini di questa lettera, i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di uno Stato membro dell'Unione europea entro 200 miglia nautiche dalle coste di un paese andino firmatario sono considerati originari di quel paese andino firmatario; i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare da navi di un paese andino firmatario entro 200 miglia nautiche dalle coste di uno Stato membro dell'Unione europea sono considerati originari di quello Stato membro dell'Unione europea.

ARTICOLO 6

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni indicate nell'elenco dell'appendice 2 (di seguito "l'elenco").
2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dal presente accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella loro fabbricazione e si applicano unicamente a detti materiali. Ne consegue che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano e non si tiene alcun conto dei materiali non originari che possono essere stati utilizzati nella sua fabbricazione.

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i materiali non originari che, secondo le condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono tuttavia esserlo, purché:
- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto; e
 - b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento delle percentuali indicate nell'elenco per il valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti che rientrano nei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

ARTICOLO 7

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti⁴

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, siano o no soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
 - a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
 - e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;

⁴ Ai fini del presente articolo, "semplice" designa le attività per le quali non sono richieste né abilità speciali né macchine, apparecchiature o attrezzature appositamente prodotte o installate per svolgere tali attività. La semplice miscelazione non comprende la reazione chimica. Per reazione chimica si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, ortaggi e legumi;
- i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa⁵ di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

⁵ La stampa di marchi, etichette, loghi e segni distintivi simili su un substrato di carta o di plastica non è considerata un'operazione di lavorazione o trasformazione insufficiente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, quando l'articolo stampato che ne risulta costituisce il prodotto finale da esportare in regime preferenziale. Per esempio: la fabbricazione e l'esportazione di etichette autoadesive o di imballaggi etichettati per merci, come i sacchetti di plastica per "chips" di patate.

Tuttavia, il fatto che l'operazione non sia considerata insufficiente non significa che essa conferisca automaticamente il carattere di prodotto originario. Per questo, è necessario che sia soddisfatta la regola specifica indicata nell'appendice 2 per il prodotto in questione.

- m) la semplice miscelazione di prodotti anche di specie diverse, la miscelazione dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) la macellazione di animali;
- p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o).

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite su tale prodotto nell'Unione europea o in un paese andino firmatario.

ARTICOLO 8

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente allegato è quella del prodotto considerato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato. Ne consegue che:
 - a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il Sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione è costituita da un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente allegato.
2. Qualora, in base alla norma generale 5 del Sistema armonizzato, l'imballaggio sia considerato un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, esso è considerato tale anche ai fini della determinazione dell'origine⁶.

⁶ Quando i prodotti sono considerati come interamente ottenuti, l'imballaggio non è preso in considerazione per determinarne l'origine.

ARTICOLO 9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili forniti con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del normale equipaggiamento e sono inclusi nel loro prezzo o non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 10

Assortimenti

Gli assortimenti, quali definiti nella norma generale 3 del Sistema armonizzato, si considerano originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme se il valore dei prodotti non originari non supera il 15 per cento del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non è necessario determinare l'origine dei seguenti elementi che possono essere utilizzati nella sua fabbricazione:

- a) energia e combustibili;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili; o
- d) merci che non entrano e non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

SEZIONE 3

REQUISITI TERRITORIALI

ARTICOLO 12

Principio di territorialità

1. Le condizioni relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario enunciate nella sezione 2 devono essere rispettate senza interruzione nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari.
2. Le merci originarie esportate dall'Unione europea o dai paesi andini firmatari in un altro paese che non è parte del presente accordo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che siano fornite alle autorità doganali prove del fatto che:
 - a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate; e
 - b) tali merci non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

ARTICOLO 13

Trasporto diretto

1. Il trattamento tariffario preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato e sono trasportati direttamente tra l'Unione europea e i paesi andini firmatari. Tuttavia, i prodotti possono essere trasportati attraverso altri territori con, all'occorrenza, trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, purché rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o deposito temporaneo e non subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. Il trasporto per condotte di prodotti originari può essere effettuato attraverso territori diversi da quelli dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari.
3. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita, su richiesta, alle autorità doganali della parte importatrice presentando:
 - a) documenti di trasporto, quali lettere di trasporto aereo, polizze di carico, manifesti di carico o documenti di trasporto multimodale o combinato, che attestino il trasporto dal paese di origine alla parte importatrice;

- b) documenti doganali autorizzanti il trasbordo o il deposito temporaneo; o
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 14

Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso da quelli dell'Unione europea e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo, purché siano fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che:
 - a) un esportatore ha spedito detti prodotti dall'Unione europea o dai paesi andini firmatari nel paese in cui si è svolta l'esposizione e ve li ha esposti;
 - b) detto esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari;
 - c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
-
- 2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni della sezione 4, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. Se necessario, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
 - 3. Il paragrafo 1 si applica alle esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, e durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

SEZIONE 4

PROVA DELL'ORIGINE

ARTICOLO 15

Requisiti generali

1. I prodotti originari dell'Unione europea, all'importazione nei paesi andini firmatari, e i prodotti originari di un paese andino firmatario, all'importazione nell'Unione europea, beneficiano delle disposizioni del presente accordo su presentazione, in conformità alla legislazione interna della parte importatrice, dei seguenti documenti:
 - a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice 3; oppure
 - b) nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, una dichiarazione (di seguito denominata "dichiarazione su fattura") apposta dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'appendice 4.
2. In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente allegato beneficiano, nei casi di cui all'articolo 25, delle disposizioni del presente accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

ARTICOLO 16

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti o dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta presentata dall'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2. Ai fini del paragrafo 1, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano nell'appendice 3. Detti moduli sono compilati in una delle lingue elencate all'articolo 337 del presente accordo e conformemente alle disposizioni della legislazione interna della parte esportatrice. Se compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti va riportata nell'apposita casella senza lasciare righe in bianco. Se lo spazio della casella non è completamente utilizzato, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e la parte non riempita deve essere sbarrata.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali del paese di esportazione in cui è rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti o dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dei paesi andini firmatari e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.
5. Le autorità competenti o le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione delle merci EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato. A tal fine, dette autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Dette autorità si accertano inoltre che i moduli di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. In particolare, le autorità competenti o le autorità doganali verificano che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
6. La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 è indicata nella casella 11 del certificato.
7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità competenti o dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 17

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 16, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
 - a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, oppure
 - b) sono fornite alle autorità pubbliche competenti prove soddisfacenti del fatto che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore indica nella sua domanda il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione delle merci EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3. Le autorità competenti o le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore coincidono con quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati a posteriori recano una delle seguenti diciture:

BG	"ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВІЕ"
ES	"EXPEDIDO A POSTERIORI"
CS	"VYSTAVENO DODATEČNE"
DA	"UDSTEDT EFTERFØLGENDE"
DE	"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT"
ET	"TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD"
EL	"ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ"
EN	"ISSUED RETROSPECTIVELY"
FR	"DÉLIVRÉ A POSTERIORI"
IT	"RILASCIATO A POSTERIORI"
LV	"IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"
LT	"RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"
HU	"KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"
MT	"MAHRUG RETROSPETTIVAMENT"
NL	"AFGEGEVEN A POSTERIORI"
PL	"WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"
PT	"EMITIDO A POSTERIORI"
RO	"EMIS A POSTERIORI"
SK	"VYDANÉ DODATOČNE"
SL	"IZDANO NAKNADNO"
FI	"ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"
SV	"UTFÄRDAT I EFTERHAND"

5. La dicitura di cui al paragrafo 4 figura nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

ARTICOLO 18

Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può richiedere all'autorità competente o all'autorità doganale che lo aveva rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti di esportazione in loro possesso.

2. I duplicati rilasciati in conformità al paragrafo 1 recano una delle seguenti diciture:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES "DUPLICADO"

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

EN "DUPLICATE"

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"
LT "DUBLIKATAS"
HU "MÁSODLAT"
MT "DUPLIKAT"
NL "DUPLICAAT"
PL "DUPLIKAT"
PT "SEGUNDA VIA"
RO "DUPLICAT"
SK "DUPLIKÁT"
SL "DVOJNIK"
FI "KAKSOISKAPPALE"
SV "DUPLIKAT"

3. La dicitura di cui al paragrafo 2 figura nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
4. Il duplicato, sul quale figura la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

ARTICOLO 19

Rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1
sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un'autorità doganale nell'Unione europea o in un paese andino firmatario, l'originale della prova dell'origine può essere sostituito da uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 ai fini della spedizione ulteriore di tali prodotti, o di parte di essi, altrove nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'autorità competente o dall'autorità doganale, in quest'ultimo caso, sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

ARTICOLO 20

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, oppure
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione costituita da uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 euro.

2. Una dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità competenti o delle autorità doganali della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, oppure stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice 4, utilizzando una delle versioni linguistiche riportate in tale appendice e conformemente alle disposizioni della legislazione interna della parte esportatrice. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegna alle autorità competenti o alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nella parte importatrice non più tardi di due anni dopo l'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 21

Esportatore autorizzato

1. Le autorità competenti o le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore (nel seguito "esportatore autorizzato") che effettui frequenti spedizioni di prodotti nel quadro del presente accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità competenti o alle autorità doganali tutte le garanzie necessarie per la verifica del carattere originario dei prodotti e dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.
2. Le autorità competenti o le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato alle condizioni che considerano appropriate.
3. Le autorità competenti o le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorità competenti o le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità competenti o le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse procedono al ritiro se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

ARTICOLO 22

Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o dalla data di compilazione della dichiarazione su fattura nella parte esportatrice e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice, conformemente alla sua legislazione interna.
2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare, conformemente alla rispettiva legislazione interna, le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.
4. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2 e 3, se una prova dell'origine non è presentata al momento dell'importazione, l'importatore deve dichiarare alle autorità doganali della parte importatrice l'intenzione di chiedere il trattamento tariffario preferenziale per i prodotti in questione.

ARTICOLO 23

Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione d'importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore attestante che i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 24

Importazione con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della norma generale 2, lettera a) del Sistema armonizzato che rientrano nelle sezioni XVI e XVII o nelle voci 7308 e 9406 del Sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 25

Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale, i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente allegato e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione in dogana o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale.
3. Il valore complessivo dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera:
 - a) per le importazioni nell'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori;
 - b) per le importazioni in un paese andino firmatario, 2 000 dollari statunitensi nel caso di piccole spedizioni o 1 000 dollari statunitensi nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
4. Ai fini del paragrafo 3, quando i prodotti sono fatturati in una valuta diversa dall'euro e dal dollaro statunitense, gli importi nelle valute nazionali delle parti equivalenti agli importi espressi in euro o in dollari statunitensi sono fissati in base al tasso di cambio corrente applicabile nella parte importatrice.

ARTICOLO 26

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 3, utilizzati per dimostrare che i prodotti oggetto di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o di una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato, possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nei loro conti o nella loro contabilità interna;
- b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari, dove tali documenti siano utilizzati in conformità della legislazione interna;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o trasformazione dei materiali nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari, dove tali documenti siano utilizzati in conformità della legislazione interna;
- d) certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dichiarazioni su fattura comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati in una parte in conformità del presente allegato.

ARTICOLO 27

Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione e i documenti di cui all'articolo 20, paragrafo 3.
3. Le autorità competenti o le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conservano per almeno tre anni il modulo di domanda di cui all'articolo 16, paragrafo 2.
4. Le autorità doganali della parte importatrice o l'importatore, secondo la legislazione interna della parte importatrice, conservano per almeno tre anni i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro o da loro presentati.

ARTICOLO 28

Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine, se è debitamente stabilito che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2. Errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine non dovrebbero comportare la reiezione del documento se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

ARTICOLO 29

Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 25, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti sono fatturati in una valuta diversa dall'euro, gli importi nelle valute nazionali degli Stati membri dell'Unione europea equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno dall'Unione europea e comunicati ai paesi andini firmatari.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 25, paragrafo 3, in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dall'Unione europea.
3. Gli importi da utilizzare in una determinata valuta nazionale degli Stati membri dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro il primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Gli importi sono comunicati dalla Commissione europea ai paesi andini firmatari entro il 15 ottobre e si applicano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
4. Gli Stati membri dell'Unione europea possono arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella valuta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5% da quello risultante della conversione. Gli Stati membri dell'Unione europea possono lasciare invariato il controvalore nella valuta nazionale di un importo espresso in euro se, al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15% del controvalore in valuta nazionale. Il controvalore in valuta nazionale può restare invariato se la conversione dovesse dar luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5. Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato su richiesta di una parte. Nel procedere a questa revisione, il sottocomitato valuta l'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei limiti in questione. A tal fine, il sottocomitato può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

SEZIONE 5

MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 30

Cooperazione tra le autorità competenti

1. Le autorità competenti o le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e gli indirizzi delle autorità competenti o delle autorità doganali responsabili della verifica di tali certificati e delle dichiarazioni su fattura.
2. Le autorità competenti o le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, informazioni sulla struttura dei numeri di autorizzazione per gli esportatori approvati. Le autorità competenti e le autorità doganali cooperano, tramite i loro punti di contatto, nel caso in cui sia necessaria un'ulteriore consultazione su tali numeri.

3. Ogni modifica degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2 è notificata tempestivamente dalle autorità competenti o dalle autorità doganali della parte interessata alle autorità competenti o alle autorità doganali delle altre parti, indicando la data in cui le modifiche prendono effetto.
4. Per garantire la corretta applicazione del presente allegato, l'Unione europea e i paesi andini firmatari si prestano assistenza reciproca, tramite le autorità competenti o le autorità doganali, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura nonché della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

ARTICOLO 31

Verifica delle prove dell'origine

1. Le verifiche a posteriori delle prove dell'origine sono effettuate su campioni casuali od ogniqualvolta le autorità competenti o le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza degli altri requisiti di cui al presente allegato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità competenti o le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità competenti o alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano una richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inviati tutti i documenti e le informazioni ricevute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.
3. La verifica è effettuata dalle autorità competenti o dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, tali autorità hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.
4. Se le autorità competenti o le autorità doganali della parte importatrice decidono di sospendere il trattamento preferenziale concesso ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, offrono all'importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati della verifica sono comunicati quanto prima alle autorità competenti o alle autorità doganali che l'hanno richiesta. Nei risultati deve essere indicato chiaramente se i documenti sono autentici e se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una parte e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente allegato.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità competenti o le autorità doganali richiedenti escludono dal trattamento preferenziale i prodotti, salvo circostanze eccezionali.
7. Ai fini del presente articolo, le comunicazioni di servizio tra le autorità competenti o le autorità doganali delle parti importatrice ed esportatrice avvengono in inglese o in spagnolo, o sono accompagnate da una traduzione in inglese o in spagnolo.

ARTICOLO 32

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie insorte in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 31 che non possono essere risolte tra le autorità competenti o le autorità doganali che richiedono la verifica e le autorità competenti o le autorità doganali incaricate di effettuarla e le questioni riguardanti l'interpretazione del presente allegato sono sottoposte al sottocomitato.

2. Nel caso in cui non sia raggiunta una soluzione soddisfacente, la parte interessata può ricorrere al meccanismo per la risoluzione delle controversie di cui al titolo XII (Risoluzione delle controversie) del presente accordo. In tal caso, le consultazioni svolte in seno al sottocomitato sono prese in considerazione per la procedura di consultazione stabilita nel meccanismo per la risoluzione delle controversie.
3. La risoluzione delle controversie tra un importatore e l'autorità competente o l'autorità doganale della parte importatrice avviene secondo la legislazione di tale parte.

ARTICOLO 33

Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti è passibile di sanzioni secondo la rispettiva legislazione interna.

ARTICOLO 34

Zone franche

1. Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sulla base di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel rispettivo territorio siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga al paragrafo 1, quando prodotti originari dell'Unione europea o di un paese andino firmatario sono immessi in una zona franca situata nel loro territorio sulla base di una prova dell'origine e sono sottoposti a una lavorazione o trasformazione, se la lavorazione o trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente allegato le autorità interessate rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione delle merci EUR.1.

SEZIONE 6

CEUTA E MELILLA

ARTICOLO 35

Applicazione del presente allegato

1. L'espressione "Unione europea" utilizzata nell'articolo 2 non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari di un paese andino firmatario importati a Ceuta o Melilla beneficiano sotto ogni aspetto dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. I paesi andini firmatari riconoscono alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati dall'Unione europea e originari di essa.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente allegato si applica *mutatis mutandis*, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 36.

ARTICOLO 36

Condizioni particolari

1. Purché siano stati trasportati direttamente in conformità delle disposizioni dell'articolo 13, si considerano:
 - a) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
 - i) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

- ii) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione:
 - A) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o
 - B) che tali prodotti siano originari di un paese andino firmatario o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni consistenti in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7;
- b) prodotti originari di un paese andino firmatario:
 - i) i prodotti interamente ottenuti in tale paese andino firmatario;
 - ii) i prodotti ottenuti in tale paese andino firmatario nella cui fabbricazione sono utilizzati prodotti diversi da quelli di cui al punto i), a condizione:
 - A) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6; o

B) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni consistenti in operazioni più complesse di quelle di cui all'articolo 7.

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le indicazioni "Colombia" o "Perù" e "Ceuta and Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura. Inoltre, nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'indicazione è apposta nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente allegato a Ceuta e Melilla.

SEZIONE 7

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 37

Modificazioni del presente allegato

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera g), punto iii), del presente accordo, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato.

ARTICOLO 38

Disposizioni transitorie relative ai prodotti in transito o in deposito

Il presente accordo può applicarsi ai prodotti conformi alle disposizioni del presente allegato che alla data dell'entrata in vigore del presente accordo si trovano in transito oppure in regime di deposito provvisorio in magazzini doganali o zone franche, a condizione che vengano presentati alle autorità doganali della parte importatrice, entro dodici mesi da tale data, una prova dell'origine rilasciata a posteriori e documenti attestanti che le merci sono state trasportate direttamente ai sensi dell'articolo 13.

APPENDICE 1

NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'APPENDICE 2

Nota 1:

Nell'elenco sono indicate, per tutti i prodotti, le condizioni richieste perché possano essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati ai sensi dell'articolo 6 del presente allegato.

Nota 2:

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica il numero della voce o del capitolo del Sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci corrispondenti in tale sistema alla voce o al capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi il numero figurante nella prima colonna è preceduto da un "ex": questo indica che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte della voce descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 figurano i numeri di più voci raggruppate, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel Sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo corrispondente o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le norme corrispondenti delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma sia nella colonna 3 sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la norma della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la norma della colonna 3.

Nota 3:

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del presente allegato relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nell'Unione europea o nei paesi andini firmatari.

Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la norma dispone che il valore dei materiali non originari incorporati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla norma relativa alla voce ex 7224 figurante nell'elenco. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce quindi il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fatto salvo quanto specificato al punto 3.2, quando in una norma figura l'espressione "Fabbricazione a partire di materiali di qualsiasi voce", possono essere utilizzati i materiali di qualsiasi voce (anche i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) entro i limiti specifici eventualmente indicati nella norma stessa.

Tuttavia, l'espressione "Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce ..." o " Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto" significa che possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, ad eccezione di quelli la cui designazione è la stessa di quella del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

Esempio:

La norma sui tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di materiali chimici. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

Esempio:

La norma relativa alle preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Questo non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

Esempio:

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se per questa categoria di articoli è autorizzato soltanto l'uso di filati non originari, non è possibile partire da stoffe non tessute, nemmeno se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una norma che figura nell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4:

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" si intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

- 4.2. L'espressione "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco, le espressioni "paste tessili", "materiali chimici" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e fibre o filati di carta.
- 4.4. Nell'elenco, per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 5:

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10% del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche i punti 5.3 e 5.4).

5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui al punto 5.1. si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta
- lana
- peli grossolani di animali
- peli fini di animali
- crine
- cotone
- carta e materiali per la produzione della carta
- lino
- canapa
- iuta e altre fibre tessili liberiane
- sisal e altre fibre tessili del genere Agave
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali
- filamenti sintetici
- filamenti artificiali
- filamenti conduttori elettrici
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere

- fibre sintetiche in fiocco di poliammide
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene
- fibre sintetiche in fiocco di solfuro di polifenilene
- fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile
- altre fibre sintetiche in fiocco
- fibre artificiali in fiocco di viscosa
- altre fibre artificiali in fiocco
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti
- prodotti della voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica
- altri prodotti della voce 5605.

Esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili) possono pertanto essere utilizzate fino a un massimo del 10%, in peso, del filato.

Esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da paste tessili), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10% del peso del tessuto.

Esempio:

Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

Esempio:

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, detta superficie tessile sarebbe un prodotto misto poiché i due materiali tessili di base sono diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza per tali filati è del 20%.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra un "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30%.

Nota 6:

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

Esempio:

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tenere conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7:

7.1. I "trattamenti specifici" relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione;

- j) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266–59 T);
- k) limitatamente ai prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
- l) limitatamente agli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250° C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio "hydrofinishing" o decolorazione);
- m) limitatamente agli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300° C, secondo il metodo ASTM D 86;
- n) limitatamente agli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

- o) limitatamente ai prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

7.3. Ai fini delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, non conferiscono l'origine operazioni semplici quali pulitura, decantazione, desalificazione, disidratazione, filtraggio, colorazione, marcatura, ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe.

APPENDICE 2

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dal presente accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti del presente accordo.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 01	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 02	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 03	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 4 sono interamente ottenuti, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 05	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti ¹	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	
Capitolo 06	Piante vive e prodotti della floricoltura	Tutti i prodotti del capitolo 6 sono interamente ottenuti	
Capitolo 07	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
Capitolo 08	Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione: – in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 09	Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione in cui in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti ²	
Capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	

¹ Nel caso dei prodotti della voce 0504, si applica la regola dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c).

² Cfr. la nota 1 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci del capitolo 7, le frutta del capitolo 8 e i cereali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
1101	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 1102	Farina di granturco	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il peso del granturco bianco della voce 1005 utilizzato non supera il 50% del peso totale del prodotto	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella, secchi, sgranati, della voce 0713	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 1108	Amido di granturco	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il peso del granturco giallo della voce 1005 utilizzato non supera il 20% del peso totale del prodotto	
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: – mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati – sostanze pectiche, pectinati e pectati – altri	Fabbricazione a partire da mucillagini ed ispessenti non modificati Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 14	Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 1507 a 1508	Oli di soia e di arachide e loro frazioni, non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto ³	

³ Cfr. la nota 2 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 1509 a 1511	Olio d'oliva, altri oli ottenuti esclusivamente dalle olive, olio di palma e loro frazioni, non modificati chimicamente	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1512 a 1515	Oli di girasole, di cartamo o di cotone, oli di cocco (olio di copra) di palmisti, di babassù, di ravizzone, di colza, di senapa, altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto ⁴	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁵	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: – almeno il 40% in peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono originari, e – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁶	
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: – a partire da animali del capitolo 1, e – in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	

⁴ Cfr. la nota 2 dell'appendice 2A.

⁵ Cfr. la nota 2 dell'appendice 2A.

⁶ Cfr. la nota 2 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in capitoli diversi da quello del prodotto	
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in capitoli diversi da quello del prodotto e dal capitolo 11	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, eccetto:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 18 utilizzati sono interamente ottenuti	
da 1803 a 1805	Pasta di cacao, anche sgrassata; burro, grasso e olio di cacao; cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il peso del cacao delle voci 1801 e 1802 utilizzato non supera il 50% del peso totale del prodotto⁷	
1806	Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁷ Cfr. la nota 3 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: - Estratti di malto - "Dulce de leche" ("arequipe" o "manjar blanco") - Altre preparazioni a base di latte contenenti più del 10%, in peso, di sostanza secca lattica - altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: - Contenenti, in peso, 20% o meno di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi - Contenenti, in peso, più di 20% di carne, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 11 utilizzati sono originari. Tuttavia, possono essere utilizzati il grano duro e i suoi derivati del capitolo 11 Fabbricazione in cui: – tutti i materiali del capitolo 11 utilizzati sono originari (tuttavia, possono essere utilizzati il frumento duro e i suoi derivati del capitolo 11), e – tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine e le semole), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806, – in cui tutti i materiali del capitolo 11 utilizzati sono originari (tuttavia, il frumento duro e il granturco <i>Zea indurata</i> e i loro derivati del capitolo 11 possono essere utilizzati), e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione: – a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11, e – in cui le miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria classificate nella voce 1901 non superano il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o i legumi e la frutta dei capitoli 7 e 8 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola pari o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui: – il peso di tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui: – il peso di tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, eccetto: - Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole - Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; granturco - Cuori di palma	Fabbricazione in cui: – il peso di tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto, e – il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore delle frutta a guscio e dei semi oleosi delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto – il peso di tutti i materiali dei capitoli 7 e 8 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: - preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti - farina di senapa e senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. La farina di senapa o la senapa preparata possono tuttavia essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2105	Gelati, anche contenenti cacao	Fabbricazione in cui il peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 50% del peso totale del prodotto	
2106	- Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, esclusi sciroppi di zucchero e preparazioni a base di zucchero in confezioni di peso superiore a 2 chilogrammi, non destinate alla vendita al minuto - Sciroppi di zucchero e preparazioni a base di zucchero in confezioni di peso superiore a 2 chilogrammi, non destinate alla vendita al minuto	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui tutti i materiali delle voci 1701 e 1702 utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti	
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui tutti i materiali delle voci da 0401 a 0406 utilizzati sono interamente ottenuti	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol.; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali non classificati nelle voci 1703, 2207 o 2208, e – in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e – in cui tutte le uve o tutti i materiali derivanti dalle uve utilizzati sono interamente ottenuti	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
2304	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 1201, 1204, 1205, 1206 e 1207	
2306	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 23.04 o 23.05:		
	- Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio d'oliva aventi tenore, in peso, di olio d'oliva superiore a 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive del capitolo 7 utilizzate sono interamente ottenute	
	- altri	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 1201, 1204, 1205, 1206 e 1207	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:	Fabbricazione in cui: – il peso di tutti i materiali della voce 1006, del capitolo 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non supera il 20% del peso totale del prodotto, – gli zuccheri, le melasse o il latte utilizzati sono originari, e – tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70% in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può tuttavia essere utilizzato	
ex 2520	Gessi specificamente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire da minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁸ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁸

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva dei minerali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ⁹ or altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁰ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹⁰ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹¹ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹² o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹³ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹¹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. la nota introduttiva 7.2.

¹² Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

¹³ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs")	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁴ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali classificati nella stessa voce, purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁴

Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di sodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
ex 2852	- Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 29	Prodotti chimici organici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁵ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁵ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall'azulene), benzene, toluene e xileni utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁶ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

¹⁶ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2930	Ditiocarbonati (xantati e xantogenati)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50% o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 30	Prodotti farmaceutici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili - Prodotti costituiti da componenti anche miscelati preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati in forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto - altri : -- Sangue umano	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Frazioni del sangue, diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	-- altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006: - ottenuti a partire da ampicina della voce 2941 - altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i materiali delle voci 3003 e 3004, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati i materiali delle voci 3003 e 3004, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3006	- Rifiuti farmaceutici di cui alla nota 4 k) di questo capitolo - Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:	L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	- di plastica - in tessuto - Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ¹⁷ : – fibre naturali – fibre sintetiche o artificiali, in fiocco, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o – materiali chimici o paste tessili Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 31	Concimi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

¹⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3204	Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come "agenti fluorescenti di avvivaggio" o come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
3206	Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come "sostanze luminescenti", anche di costituzione chimica definita	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toiletta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso ¹⁸ di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3302	Preparazioni a base di sostanze odorifere contenenti più di 5 per cento, in peso, di zucchero, dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁸

Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici ¹⁹ o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purché il loro valore non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

¹⁹ Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici" cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3404	Cere artificiali e cere preparate: - a base di paraffina, di cere di petrolio, di minerali bituminosi o di residui paraffinici - altre	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi: – gli oli idrogenati aventi il carattere di cere della voce 1516, – gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali aventi il carattere di cere della voce 3823; e – i materiali della voce 3404 Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3502	Ovoalbumina	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: – Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori – altre	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	– Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicollodale; paste di carbonio per elettrodi – Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre 30%, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici, diversi dai sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie; gomme-esteri	Fabbricazione a partire da colofonie e acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrami di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: - a base di sostanze amidacee - altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: – additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3812	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		
	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
	– Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: – i seguenti prodotti della presente voce: -- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali -- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905 -- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali -- Scambiatori di ioni -- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche -- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas -- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante -- Acidi solfonaftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri -- Oli di flemma e olio di Dippel -- Miscele di sali aventi differenti anioni -- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	Biodiesel: miscele di esteri monoalchilici di acidi grassi a catena lunga di sottoprodotti di oli vegetali e animali. Per estere monoalchilico si intende l'estere metilico o l'estere etilico di acidi grassi - altri	Fabbricazione - a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e - in cui tutti i materiali del capitolo 15 utilizzati sono interamente ottenuti²⁰ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 39 3907	Materie plastiche e lavori di tali materie - Copolimeri, ottenuti da policarbonato e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS); polietere della sottovoce 3907.20, esclusi i poliacetali; resine epossidiche della sottovoce 3907.30; policarbonati della sottovoce 3907.40; poliesteri non saturi della sottovoce 3907.91 - altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto, o Fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) della sottovoce 3907.40	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

²⁰

Cfr. la nota 4 dell'appendice 2 A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
3915	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto ²¹	
ex Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per suole	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	
4004	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:		
	– Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene – altro	Rigenerazione di coperture usate Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Lavori di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	

²¹ Cfr. la nota 5 dell'appendice 2 A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini	
da 4104 a 4106	Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	– Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	– altro	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4403	Wood roughly squared	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno profilato lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina:		
	– levigato o incollato con giunture a spina	Levigatura o incollatura con giunture a spina	
	– liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste o modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste o modanature	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero della voce 4501	
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
4816	Carta carbone, carta detta "autocopiante" e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione: – in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: – in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la produzione della carta del capitolo 47	
ex Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: – calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone – altri	Fabbricazione: – in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci 4909 o 4911	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 50	Seta; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da ²² : – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ²³ Fabbricazione a partire da ²⁴ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta, o	

²² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²³ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 51 da 5106 a 5110	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ²⁵ : – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	

²⁵

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5111 a 5113	Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici²⁶ Fabbricazione a partire da ²⁷: – filati di cocco, – fibre naturali, – lana pettinata, di peli fini o grossolani o di crine della voce 5105, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

²⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 52	Cotone; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5204 a 5207	Filati di cotone	Fabbricazione a partire da ²⁸ : – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
da 5208 a 5212	Tessuti di cotone: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ²⁹ Fabbricazione a partire da ³⁰ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta o	

²⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

²⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 53 da 5306 a 5308	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da³¹: – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	

³¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
da 5309 a 5311	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici³² Fabbricazione a partire da³³: – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

³² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³³ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	Fabbricazione a partire da ³⁴ : – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5407 e 5408	Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁵ Fabbricazione a partire da ³⁶ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

³⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁵ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da ³⁷ : – seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura, – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
da 5512 a 5516	Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: – contenenti fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ³⁸ Fabbricazione a partire da ³⁹ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – carta o	

³⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

³⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
		Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; eccetto:	Fabbricazione a partire da ⁴⁰ : – filati di cocco, – fibre naturali, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: – Feltri all'ago	Fabbricazione a partire da ⁴¹ : – fibre naturali, oppure – sostanze chimiche o paste tessili	

⁴⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: – Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili – altri	Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁴²: – fibre naturali, – fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure – sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ⁴³: – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	

⁴² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴³ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁴⁴ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti "a catenella"	Fabbricazione a partire da ⁴⁵ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	
ex 5607.50 e 5608	– Filati spiralati associati a filati di elastomeri Spago (cordeles) e reti	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ^{46,47} : – filati di cocco, – fibre naturali, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili, oppure – materiali per la fabbricazione della carta	

⁴⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁵ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁷ Cfr. la nota 6 dell'appendice 2 A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: – di feltro all'ago – di altri feltri	Fabbricazione a partire da ⁴⁸: – fibre naturali, oppure – sostanze chimiche o paste tessili Tuttavia: – i filati di polipropilene della voce 5402, – le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure – i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto Fabbricazione a partire da ⁴⁹: – fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili	

⁴⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁴⁹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione a partire da⁵⁰ – filati di cocco o di iuta, – filati di filamenti sintetici o artificiali, – fibre naturali, oppure – fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami: – Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma – altri	Fabbricazione a partire da filati semplici⁵¹ Fabbricazione a partire da⁵²: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁵⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura: bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: – contenenti, in peso, non più del 90% di materie tessili – altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili. Tuttavia, possono esser utilizzati i filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati ⁵³	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: – Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie – altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da ⁵⁴ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili o	

⁵³ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: – Stoffe a maglia – Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90% di materie tessili – altro	Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da⁵⁵: – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da sostanze chimiche Fabbricazione a partire da filati	

⁵⁵

Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati o Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5908	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: – Reticelle ad incandescenza impregnate – altro	Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: – Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 – Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da⁵⁶: - filati di cocco, - i materiali seguenti: -- filati di politetrafluoroetilene⁵⁷, -- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica, -- filati di fibre tessili sintetiche di poliammidi aromatici, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico, -- monofilati di politetrafluoroetilene⁵⁸, -- filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalamide), -- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici⁵⁹, -- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico, -- fibre naturali, -- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure -- sostanze chimiche o paste tessili	

⁵⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁵⁷ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁵⁸ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

⁵⁹ L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione a partire da ⁶⁰ : – filati di cocco, – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da ⁶¹ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – filati di elastomeri delle voci 5402 e 5404, – sostanze chimiche o paste tessili	
Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: – ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta – altri	Fabbricazione a partire da filati ^{62 63} Fabbricazione a partire da ^{64 65} : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili	

⁶⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶¹ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁴ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁵ Cfr. la nota 7 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:	Fabbricazione a partire da filati ^{66 67}	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati ⁶⁸ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁶⁹	
ex 6210 ed ex 6216	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁰ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷¹	
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: – ricamati	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ^{72 73} o	

⁶⁶ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁶⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁶⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷³ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
	– altri	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto⁷⁴ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi^{75 76} o Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁷⁴ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁵ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁷⁶ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
6217	Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: – ricamati – Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato – Fodere interno collo e polsi, tagliate – altri	Fabbricazione a partire da filati ⁷⁷ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁷⁸ Fabbricazione a partire da filati ⁷⁹ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁸⁰ Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati ⁸¹	

⁷⁷ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁸ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁷⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁰ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 63 da 6301 a 6304	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto: Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: – in feltro, non tessuti – altri: -- ricamati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da ⁸² : – fibre naturali, oppure – sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁸³⁸⁴ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6305	-- altri Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁸⁵⁸⁶ Fabbricazione a partire da ⁸⁷ : – fibre naturali, – fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure – sostanze chimiche o paste tessili	

⁸² Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸³ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁴ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁵ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁶ Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

⁸⁷ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
6306	Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: – non di tessuti – altri	Fabbricazione a partire da ⁸⁸⁹ : – fibre naturali, oppure – sostanze chimiche o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁹⁰⁹¹	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	

⁸⁸ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁸⁹ Cfr. la nota introduttiva 6.

⁹⁰ Per le condizioni speciali relative ai prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

⁹¹ Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica – Calzature per lo sport; calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli -- con valore in dogana superiore a 8 euro -- con valore in dogana inferiore o uguale a 8 euro – altre -- con valore in dogana superiore a 11 euro -- con valore in dogana inferiore o uguale a 11 euro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie	
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale – con valore in dogana superiore a 24 euro – con valore in dogana inferiore o uguale a 24 euro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie
	– con valore in dogana superiore a 14 euro		
	– con valore in dogana inferiore o uguale a 14 euro		
6405	Altre calzature		
	- con tomaie di gomma o di materia plastica		
	-- con valore in dogana superiore a 11 euro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
	-- con valore in dogana inferiore o uguale a 11 euro	Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie	
	- con tomaie di cuoio naturale o ricostituito		
	-- con valore in dogana superiore a 24 euro	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
	-- con valore in dogana inferiore o uguale a 24 euro	Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
6406	- con tomaie di materie tessili -- con valore in dogana superiore a 14 euro -- con valore in dogana inferiore o uguale a 14 euro – altre Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie Fabbricazione in cui le tomaie della voce 6406 utilizzate sono originarie Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 65 6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto: Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili⁹²	
ex Capitolo 66 6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

⁹² Cfr. la nota introduttiva 6.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
Capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:		

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
7008	– Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEM II⁹³ – altro	Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7009	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7013	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: – stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure – lana di vetro	
ex Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: – greggi	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111 da 7113 a 7115	– Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
	Minuterie e oggetti di gioielleria e altri lavori	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto ⁹⁴	
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7206	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 o 7207	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207	
721891 e 721899	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 o 7218.10	
da 7219 a 7222	Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
7224.90	Semiprodotti	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 7205 o 7224.10	
da 7225 a 7228	Prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie o semiprodotti delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	

⁹⁴ Cfr. la nota 8 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto ⁹⁵	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustre) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301	

⁹⁵ Cfr. le note 8 e 9 dell'appendice 2A.

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 74	Rame e lavori di rame; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 7501 a 7503	Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e rottami di nichel	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami ed avanzi di alluminio	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
7604-7606	Barre e profilati, fili e lamiere di alluminio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7607	Fogli e nastri sottili di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materia plastica o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci 7606 e 7607	
7608-7609	Tubi o accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti) di alluminio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7616	Lavori di alluminio diversi da garze, tele metalliche, griglie, reti (comprese le tele continue o senza fine), di fili di alluminio e lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili (comprese le tele continue o senza fine) di fili di alluminio o lamiere e lastre, incise e stirate di alluminio; e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
Capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; eccetto:	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7801	Piombo greggio: – piombo raffinato – altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7806	Tubi ed accessori per tubi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Cascami ed avanzi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7907	Tubi ed accessori per tubi di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi:	Fabbricazione:	
		– a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami e gli avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:		
	– altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce del prodotto utilizzato non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, escluse le voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non superi il 15% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi lame e manici di coltello di metalli comuni	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Sono tuttavia ammessi manici di metalli comuni	
ex Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 8301	Serrature	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8302	- Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8302 purché il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per autoveicoli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- cerniere per autoveicoli e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8306	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare gli altri materiali della voce 8306 purché il loro valore non superi il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8417	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore dei materiali classificati nella stessa voce del prodotto non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8426 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: – rulli compressori – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali e macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore dei materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	- Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ai rulli compressori - Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi della voce 8427	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto.	
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: – macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg col motore	Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore dei materiali originari utilizzati, e – il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto e il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, macchine e loro parti e accessori delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8479	Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8486	– Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori – macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori – macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– strumenti da traccia, che generano modelli per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotosensibile, loro parti e accessori – forme, per formare ad iniezione o per compressione – macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8503	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico, diversi dagli aspirapolvere della voce 8508; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	– Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, esclusi i prodotti del capitolo 37, non registrati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, esclusi i prodotti del capitolo 37, registrati – matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37 – schede di prossimità e "carte intelligenti" con due o più circuiti integrati elettronici – "schede intelligenti" con un circuito integrato elettronico	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4 Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorelevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8528	Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8531	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1000 V	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 8540	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in micropacchette	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542	Circuiti integrati elettronici: Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto o Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8543	– Multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8548	– Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo – Microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 8542 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8708	Parti e accessori di autoveicoli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side-car")	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8714	Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Capitolo 88	Veicoli aerei, veicoli spaziali, e loro parti, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Rotochutes	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Capitolo 89	Navigazione marittima o fluviale	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi; esclusi:	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o	(4)
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	– Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	- Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
9026	- Termometri elettrici o elettronici per veicoli - Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 - altri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — Parti e accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
	– altri	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 91	Orologeria, esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9104	Orologi da cruscotto e simili per veicoli del capitolo 87	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 60% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Svegli, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli di orologi tascabili	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui : – il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto, e – entro il limite predetto, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
9111	Casse per orologi delle voci 9101 o 9102 e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse e gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: – di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi – altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402), anche trasformabili in letti, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405 e 9406	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove; costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbocchi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
ex Capitolo 96	Lavori diversi, esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili e scope di stracci	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini e punte per pennini della stessa voce del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	o (4)
ex 9609	Matite	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
9612	Nastri inchiosttratori per macchine da scrivere e nastri inchiosttratori simili, inchiosttrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi	
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

APPENDICE 2 A

ADDENDUM ALL'ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Disposizioni comuni

1. Per i prodotti di seguito menzionati possono applicarsi anche le regole seguenti, anziché le regole indicate nell'appendice 2 per i prodotti originari, secondo il caso, dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.
2. Se a un prodotto si applica una regola di origine soggetta a contingenti, la prova dell'origine per tale prodotto contiene la seguente dicitura in lingua inglese: "Product originating in accordance with Appendix 2A of Annex II".
3. I contingenti sottoindicati saranno gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". I quantitativi esportati in una parte sono calcolati sulla base delle importazioni della parte interessata.
4. Nell'Unione europea i contingenti di cui alla presente appendice sono gestiti dalla Commissione europea.

Nota 1

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dall'Unione europea nella Colombia o nel Perù entro i contingenti annui per paese sottoindicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 0901	Caffè torrefatto della varietà Arabica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
Colombia		Perù	
120 tonnellate		30 tonnellate	

Nota 2

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dall'Unione europea nel Perù e dal Perù nell'Unione europea:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 1507 a 1508	Olio di soia, olio di arachide e loro frazioni, non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in sottovoci diverse da quella del prodotto	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
da 1512 a 1515	Oli di girasole, di cartamo o di cotone, oli di cocco (olio di copra) di palmisti, di babassù, di ravizzone, di colza, di senapa, altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, non modificati chimicamente	Fabbricazione a partire da materiali classificati in sottovoci diverse da quella del prodotto	
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione: – a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto, e – in cui almeno il 40% in peso di tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono originari	

Nota 3

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dall'Unione europea nella Colombia o nel Perù entro i contingenti annui per paese sottoindicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

Colombia	Perù
100 tonnellate	450 tonnellate

Nota 4

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dall'Unione europea nel Perù e dal Perù nell'Unione europea:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 3824	Biodiesel: miscele di esteri monoalchilici di acidi grassi a catena lunga di sottoprodotti di oli vegetali e animali. Per estere monoalchilico si intende l'estere metilico o l'estere etilico di acidi grassi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Nota 5

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dalla Colombia e dal Perù nell'Unione europea entro i contingenti annui per paese sottoindicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 55% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Colombia	Perù
15.000 tonnellate	15.000 tonnellate

Se più del 75% dei quantitativi contingentali sopraindicati è utilizzato durante un dato anno, il sottocomitato procede al riesame di tali quantitativi per stabilirne l'aumento.

Nota 6

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dal Perù nell'Unione europea entro il contingente annuo sottoindicato:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
ex 5607 50 e 5608	Spago, corde e reti	Fabbricazione a partire da filati di filamenti ad alta tenacità classificati nelle sottovoci 5402 11, 5402 19 o 5402 20	

Classificazione SA	Perù
Ex 5607 50 e 5608	650 tonnellate

Questo quantitativo è oggetto di un riesame ogni tre anni per un periodo di 12 anni. Se più del 75% del quantitativo contingentale sopraindicato è utilizzato durante il periodo triennale, il quantitativo per i tre anni successivi sarà aumentato del 5% o della percentuale, se superiore, corrispondente al tasso di crescita, nello stesso periodo, delle esportazioni dal Perù nell'Unione europea dei prodotti classificati nei capitoli da 50 a 63

Il riesame di cui al precedente paragrafo sarà effettuato sulla base dei dati pubblicati dall'Istituto statistico dell'Unione europea (EUROSTAT), non appena tali dati saranno disponibili. La Commissione europea pubblicherà nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i contingenti riveduti.

Nota 7

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dalla Colombia e dal Perù nell'Unione europea entro i contingenti annui per paese sottoindicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6108.22	Slips e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6112.31	Costumi, mutandine e slips da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6112.41	Costumi, mutandine e slips da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche s	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
6115.10	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6115.21	Altre calzemaglie (collants) di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6115.22	Altre calzemaglie (collants) di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6115.30	Altre calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	
6115.96	Altri, di fibre sintetiche	Fabbricazione a partire da filati di nylon o di elastomeri delle voci 5402 e 5404	

Voce SA	Colombia	Perù
6108.22	200 tonnellate	200 tonnellate
6112.31	25 tonnellate	25 tonnellate
6112.41	100 tonnellate	100 tonnellate
6115.10	25 tonnellate	25 tonnellate
6115.21	40 tonnellate	40 tonnellate
6115.22	15 tonnellate	15 tonnellate
6115.30	25 tonnellate	25 tonnellate
6115.96	175 tonnellate	175 tonnellate

Se più del 75% dei quantitativi contingentali sopraindicati è utilizzato durante un dato anno, il sottocomitato procede al riesame di tali quantitativi per stabilirne l'aumento.

Nota 8

Le regole d'origine dell'appendice 2 per i prodotti sottoelencati si applicano fintanto che l'Unione europea mantiene per tali prodotti un dazio consolidato OMC dello 0%. Se l'Unione europea aumenta il dazio consolidato OMC applicabile a questi prodotti, la seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dalla Colombia e dal Perù nell'Unione europea entro i contingenti annui per paese sotto indicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
Da 7209 a 7214	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati; barre di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
Da 7216 a 7217	Profilati di ferro o di acciai non legati; fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
Da 7304 a 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7308	Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Colombia (tonnellate)	Perù (tonnellate)
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm laminati a freddo, non placcati né rivestiti	100.000	100.000
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti	100.000	100.000
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti		
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti	100.000	100.000
7213	Vergella o bordone di ferro o di acciai non legati	100.000	100.000

Voce SA	Designazione del prodotto	Colombia (tonnellate)	Perù (tonnellate)
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione	100.000	100.000
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati	100.000	100.000
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	50.000	50.000
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio	50.000	50.000
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	50.000	50.000
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	100.000	100.000
7308	Costruzioni e parti di costruzioni, di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	50.000	50.000

Quando durante un dato anno è raggiunto il 50% di un contingente, il tonnellaggio annuo per l'anno successivo è aumentato del 50%. La base per il calcolo è il quantitativo contingentale dell'anno precedente. I quantitativi e la base per il calcolo possono essere riveduti su richiesta di una parte con l'accordo delle altre parti.

Nota 9

La seguente regola conferisce l'origine ai prodotti esportati dalla Colombia e dal Perù nell'Unione europea entro i contingenti annui per paese sottoindicati:

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Designazione del prodotto	Lavorazione o trasformazione subita dai materiali non originari che conferisce loro il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto

Voce SA	Colombia	Perù
7321	20.000 unità	20.000 unità
7323	50.000 tonnellate	50.000 tonnellate
7325	50.000 tonnellate	50.000 tonnellate

I quantitativi possono essere riveduti su richiesta di una parte con l'accordo delle altre parti.

APPENDICE 3

MODELLO DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 E DI DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1

Istruzioni per la stampa

1. Il certificato deve avere un formato di 210 x 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde, in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dell'Unione europea e dei paesi andini firmatari possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
3. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i> <i>(indicazione facoltativa)</i>	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari		5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i>	7. Osservazioni 		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,¹ descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>	

¹ Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

11. VISTO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE O DELL'AUTORITÀ DOGANALE² <i>Dichiarazione certificata conforme</i> Documento di esportazione³ ModelloN. Autorità competente o ufficio doganale Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato Luogo e data (Firma)	Timbro	12. DICHIARAZIONE DELL' ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data (Firma)
13. Richiesta di controllo da inviare a:	14. Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato¹ ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'autorità competente o dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni allegate).	

² Le parti accettano i modelli EUR.1 che non fanno riferimento alla "autorità competente" nella casella 11.

³ Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	
Luogo e data	Luogo e data
Timbro	Timbro
..... (Firma)	 (Firma)
¹ Contrassegnare con una X la casella appropriata	

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità competenti o dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate righe in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i>	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e <i>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</i>		
3. Destinatario <i>(nome, indirizzo completo, paese)</i> <i>(indicazione facoltativa)</i>	4. Paese, gruppo di paesi o territorio in cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni sul trasporto <i>(indicazione facoltativa)</i>	7. Osservazioni 		
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli,¹ descrizione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture <i>(indicazione facoltativa)</i>	

¹ Per le merci non imballate, indicare il numero di oggetti o indicare "alla rinfusa".

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....
.....
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi:¹

.....
.....
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità pubbliche competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Luogo e data

.....

(Firma)

¹ Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tal quali.

APPENDICE 4

DICHIARAZIONE SU FATTURA

Disposizioni specifiche per la compilazione della dichiarazione su fattura

La dichiarazione su fattura, il cui testo figura qui di seguito, è compilata utilizzando una delle versioni linguistiche e in conformità alle disposizioni della legislazione interna del paese esportatore. Se compilata a mano, la dichiarazione è scritta con inchiostro e in stampatello. La dichiarazione su fattura è redatta secondo le indicazioni fornite nelle note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № ... от митница или от друг компетентен държавен орган ⁽¹⁾) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ... ⁽²⁾ преференциален произход.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad pública competente n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... ⁽²⁾.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení celního nebo příslušného vládního orgánu ... ⁽¹⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... ⁽²⁾.

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes eller den kompetente offentlige myndigheds tilladelse nr. ... ⁽¹⁾) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... ⁽²⁾.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. ... ⁽¹⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ... ⁽²⁾ sind.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. ... ⁽¹⁾) deklareerib, et need tooted on ... ⁽²⁾ sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθύλην αρμόδιας αρχής, υπ' αριθ. ... ⁽¹⁾) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησηστικής καταγωγής ... ⁽²⁾.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs or competent public authority authorisation No ... ⁽¹⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ⁽²⁾.

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l'autorité publique compétente n° ... ⁽¹⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ⁽²⁾.

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell'autorità pubblica competente n. ... ⁽¹⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... ⁽²⁾.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. ... ⁽¹⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no ... ⁽²⁾.

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios liudijimo Nr. ... ⁽¹⁾) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... ⁽²⁾ preferencinės kilmės prekės.

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... ⁽¹⁾ vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott engedély száma: ...) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... származásúak ⁽²⁾.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. ... ⁽¹⁾) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' origini preferenzjali ... ⁽²⁾.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de competente overheidsinstantie nr. ...⁽¹⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn ⁽²⁾.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych lub upoważnienie właściwych władz nr ... ⁽¹⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... ⁽²⁾ preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira ou da autoridade governamental competente n° ... ⁽¹⁾) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... ⁽²⁾.

Versione rumena

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală sau a autorității guvernamentale competente nr. ... ⁽¹⁾) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... ⁽²⁾.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia colnej správy alebo príslušného vládneho povolenia ... ⁽¹⁾) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... ⁽²⁾.

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih državnih organov št. ... ⁽¹⁾)izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... ⁽²⁾ poreklo .

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro ... ⁽¹⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita ⁽²⁾.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd eller behörig statlig myndighet nr. ____⁽¹⁾) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ____ ursprung⁽²⁾

.....⁽³⁾

(Luogo e data)

.....⁽⁴⁾

(Firma dell'esportatore;
indicare in maniera chiaramente leggibile
il nome della persona che firma la dichiarazione)

- ⁽¹⁾ Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 21 del presente allegato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.
- ⁽²⁾ Indicare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 36 del presente allegato, l'esportatore è tenuto a indicarli chiaramente, mediante la sigla "CM", nel documento su cui è apposta la dichiarazione. Queste indicazioni possono essere omesse se sono contenute nel documento stesso.
- ⁽³⁾
- ⁽⁴⁾ Cfr. articolo 20, paragrafo 5, del presente allegato. Nei casi in cui l'importatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

APPENDICE 5

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA LA LETTERA b) DELLA DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA CONCERNENTE L'ARTICOLO 5 IN RELAZIONE AI PRODOTTI ORIGINARI DEL PERÙ E DELLA COLOMBIA

1. Le condizioni di cui alla lettera b) della dichiarazione dell'Unione europea concernente l'articolo 5 in relazione ai prodotti originari del Perù e della Colombia si applicano per determinare l'origine dei seguenti prodotti esportati dal Perù nell'Unione europea nei limiti dei contingenti annui sottoindicati:

Nomenclatura combinata 2008	Designazione	Tonnellate metriche
0303 74 30	Sgombri <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , congelati	4 000
0303 79 65	Acciughe <i>Engraulis spp.</i> , congelate	120
0303 79 91	Suri <i>Caranx trachurus</i> , <i>Trachurus trachurus</i> , congelati	60
0307 49 59	Calamari e calamaretti <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> e <i>Sepioteuthis spp.</i> , anche separati dalla loro conchiglia, congelati (escl. <i>Ommastrephes Sagittatus</i>)	4 200
0307 49 99	Calamari e calamaretti <i>Ommastrephes spp.</i> , <i>Nototodarus spp.</i> e <i>Sepioteuthis spp.</i> , anche separati dalla loro conchiglia, secchi, salati o in salamoia (escluso <i>Ommastrephes Sagittatus</i>)	2 500
1604 15 11	Filetti di sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati	2 000
1604 15 19	Sgombri delle specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi (esclusi gli sgombri tritati e i filetti di sgombri)	800
1604 15 90	Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi (esclusi quelli tritati)	20
1604 16 00	Acciughe preparate o conservate, intere o in pezzi (escluse quelle tritate)	400

Nomenclatura combinata 2008	Designazione	Tonnellate metriche
1604 20 40	Acciughe preparate o conservate (escluse quelle intere o in pezzi)	30
1605 90 30	Mitili, lumache e altri molluschi, preparati o conservati (esclusi i mitili delle specie <i>Mytilus</i> e <i>Perna</i>)	500

2. Le prove dell'origine rilasciate o compilate per i prodotti che utilizzano i contingenti indicati nella presente appendice recano la seguente dicitura in lingua inglese: "Product originating in accordance with Appendix 5 of Annex II".
3. I contingenti indicati nella presente appendice sono gestiti secondo il principio "primo arrivato, primo servito". I quantitativi esportati nell'Unione europea sono calcolati sulla base delle importazioni dell'Unione europea.

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
CONCERNENTE L'ARTICOLO 5 IN RELAZIONE
AI PRODOTTI ORIGINARI DEL PERÙ E DELLA COLOMBIA

L'Unione europea dichiara che, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), dell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa (di seguito "l'allegato"):

- a) le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina¹:
 - i) immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese andino firmatario;
 - ii) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario;
 - iii) che soddisfano una delle seguenti condizioni:
 - sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario; oppure

¹ Ai fini delle condizioni che le navi e le navi officina devono soddisfare di cui alla lettera a) della presente dichiarazione, il cumulo dell'origine può applicarsi con i paesi membri della Comunità andina che non sono parte del presente accordo, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama e Venezuela.

– appartengono a persone giuridiche:

= le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in a paese andino firmatario, e

= sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini o di entità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario.

b) nonostante la lettera, a), le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" si riferiscono anche alle navi e alle navi officina che catturano prodotti della pesca marittima a una distanza non superiore a 200 miglia nautiche dalle coste del Perù e che soddisfano le seguenti condizioni:

i) sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese andino firmatario;

ii) battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario;

iii) sbarcano le loro catture in Perù;

iv) appartengono a persone giuridiche:

– le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in a paese andino firmatario, e

- realizzano più del 50% del loro fatturato totale in uno Stato membro dell'Unione europea o in a paese andino firmatario.

Le condizioni di cui alla lettera b) si applicano ai prodotti specificati nell'appendice 5.

Ogni tre anni, dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea procede alla revisione dell'appendice V, tenendo conto della situazione della biomassa entro 200 miglia nautiche dalle coste del Perù, degli investimenti in Perù, della sua capacità di esportazione e dell'impatto sociale ed economico nell'Unione europea.

Le disposizioni dell'allegato e delle sue appendici si applicano alla presente dichiarazione, che costituisce parte integrante del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE DEL PERÙ E DELLA COLOMBIA
CONCERNENTE L'ARTICOLO 5 IN RELAZIONE AI PRODOTTI
ORIGINARI DEL PERÙ E DELLA COLOMBIA

La Repubblica del Perù e la Repubblica di Colombia dichiarano che, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), dell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa (di seguito "l'allegato"):

le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese andino firmatario;
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario;
- c) che soddisfano una delle seguenti condizioni s:
 - i) sono per almeno il 50% di proprietà di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese andino firmatario; oppure
 - ii) appartengono a persone giuridiche:
 - le cui sedi sociali e i cui luoghi principali di attività sono situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese andino firmatario, e
 - realizzano più del 50% del loro fatturato totale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese andino firmatario.

Le disposizioni dell'allegato e delle sue appendici si applicano alla presente dichiarazione, che costituisce parte integrante del presente accordo.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. I paesi andini firmatari accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa (di seguito "l'allegato") i prodotti originari del Principato di Andorra classificati ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato.
2. L'allegato si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I paesi andini firmatari accettano come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa (di seguito "l'allegato") i prodotti originari della Repubblica di San Marino classificati ai capitoli 25-97 del Sistema armonizzato.
2. L'allegato si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA REVISIONE
DELLE REGOLE DI ORIGINE CONTENUTE NELL'ALLEGATO II
CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI
ORIGINARI" E I METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Le parti convengono di rivedere le regole di origine contenute nell'allegato II concernente la definizione della nozione di "prodotti originari" e i metodi di cooperazione amministrativa e di discutere le necessarie modifiche su richiesta di una delle parti. Nel condurre tali discussioni, le parti tengono conto dell'evoluzione delle tecnologie, dei processi di produzione e di tutti gli altri fattori, comprese le riforme delle regole di origine in corso, che potrebbero giustificare le modifiche delle regole. Ogni modifica dell'allegato avviene sulla base di un accordo delle parti interessate, come previsto dall'articolo 37 dell'allegato.
2. L'appendice 2 dell'allegato sarà adattata per tenere conto delle modifiche periodiche del Sistema armonizzato.
3. Le parti convengono di analizzare la possibilità di mettere in atto una prova digitale dell'origine.
